

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 219

Atto di indirizzo per l'esercizio dell'azione civile avverso i responsabili di illeciti ambientali dalla cui condotta sia derivata la lesione dell'immagine, del prestigio e della reputazione della Regione Puglia.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dai funzionari addetti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente Ing. Giovanni Scannicchio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

L'attuale assetto normativo della valutazione del risarcimento per danno all'ambiente è frutto di una serie di interventi e modifiche legislative a principiarsi dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) che, al primo comma dell'art. 18, recitava: *"qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. La valutazione del danno ambientale deve necessariamente fondarsi sulle relazioni che sussistono fra il bene ambientale e lo stato (definito dal comportamento e dal livello di soddisfazione) dei soggetti economici che a qualche titolo ne fruiscono."*

Con la legge 349/1986 venne quindi data attuazione, in Italia, al principio comunitario "chi inquina paga", secondo il quale i costi dell'inquinamento devono essere sopportati dal responsabile attraverso l'introduzione, quale forma particolare di tutela, dell'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente a seguito di una qualsiasi attività compiuta in violazione di legge.

È stata così introdotta una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno ingiusto all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge. Il comma 3 dell'art.18 prevedeva poi che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa "dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo".

In seguito il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nel dare attuazione alla Direttiva 2004/35/UE, ha quasi interamente abrogato la L.349/1986, ad eccezione del comma 5 dell'art.18 che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale, ed ha:

- ridefinito la nozione di danno ambientale (art. 300, comma 1) inteso come "deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima";
- riservato allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale, in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (art. 311);
- mantenuto "in ogni caso fermo il diritto di quanti a causa di un danno ambientale abbiano subito una lesione, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi" (art. 313, comma 7, secondo periodo).

Il D.Lgs. 152/2006 è stato a sua volta ripetutamente modificato anche a causa delle richieste da parte dell'UE di recepire correttamente le disposizioni della Dir. 2004/35/CE.

Infatti, dapprima l'art. 5 bis del D.L. n. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, in Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha precisato che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" indicate nella Dir. 2004/35/CE, prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero risultassero impossibili o eccessivamente onerose. La successiva Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), sempre in risposta ad una procedura di infrazione (2007/4679 per mancata trasposizione nell'ordinamento italiano del regime di responsabilità

oggettiva per le attività pericolose), ha riordinato la materia del danno all'ambiente ridefinendo il campo di applicazione mediante inserimento dell'art. 298-bis della Parte VI del D.Lgs. 152/2006 che ha introdotto la regola della responsabilità oggettiva risarcitoria.

Ha inoltre eliminato i riferimenti al risarcimento "per equivalente patrimoniale" (cioè, in denaro) imponendo per il danno all'ambiente "misure di riparazione".

L'attuale testo dell'art. 311, comma 2 dispone che: *"solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti."*

Ciò significa che solo quando il responsabile dell'inquinamento abbia omesso o realizzato in modo incompleto o difforme le misure di riparazione alle quali era obbligato, il MATTM può agire per chiedere il pagamento dei "costi" delle attività necessarie a realizzare le misure di riparazione omesse o rimaste incomplete o, ancora, difformi.

Il D.Lgs. 152/2006 ha inoltre prodotto un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, ai quali è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art. 309) e di ricorrere in caso di inerzia od omissione (art. 310), ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno ambientale, rientrando nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell'ambiente in sè.

Resta però salva la possibilità per detti enti, al pari di ogni altro soggetto danneggiato "dal fatto produttivo di danno ambientale", di agire per il risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati (art.313 comma 7).

La terza sezione della Suprema Corte con sentenza n. 12295 del 28/02/2013, ha precisato che il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, è previsto e disciplinato soltanto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell'Ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, derivante dalla lesione di interessi locali specifici, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.

Restava da stabilire se tali danni ulteriori e diversi dal danno all'ambiente, per essere ammessi a risarcimento, dovessero avere carattere patrimoniale, con esclusione dunque dei danni non patrimoniali e, in particolare, del danno all'immagine e alla reputazione dell'ente. Al proposito è intervenuta la Cassazione che con Sentenza n. 24619 del 11 giugno 2014 - Sez. IV ha stabilito che il danno risarcibile non deve ritenersi limitato all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., e ciò:

- a) sia perché tanto non si ricava in modo tassativo dalla formulazione dell'art. 313, comma 7 del D.Lgs.152/2006 che, nel far testuale riferimento ai "soggetti danneggiati... nella loro salute o nei beni di loro proprietà", non esprime in modo chiaro e univoco l'intento di escludere altri possibili pregiudizi patrimoniali e non, sembrando piuttosto quel riferimento aver valore solo esemplificativo, specie in presenza del successivo più generico riferimento ai "diritti" ed "interessi lesi";
- b) sia perché non v'è ragione logica e sistematica per ritenere tale norma di legge di portata tale da prevalere o rendere inoperante in materia la generale norma codicistica (avente pari forza di legge) di cui all'art. 185 cod. pen. che dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi danneggiato per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo;
- c) sia infine perché, ove si tratti di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto, la sua risarcibilità troverebbe comunque fondamento nella norma di cui all'art. 2059 c.c. (*Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati*

dalla legge), posto che la riserva di legge ivi prevista per la individuazione dei casi in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali, ben può e deve intendersi riferita anche alle previsioni della legge fondamentale *“atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”* danno cioè determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso le sentenze gemelle di Cass. civ., sez. 3, nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003; nonché Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233).

La risarcibilità del danno non patrimoniale richiede, quale presupposto, che esso consegua alla lesione di un interesse meritevole di tutela e che si versi in uno dei casi determinati dalla legge nel senso, cioè, che deve esservi una specifica norma che preveda siffatta tutela. Quanto sopra connota il discrimine della differente risarcibilità del danno non patrimoniale rispetto al danno patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è, infatti, connotato da atipicità, atteso che l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., può essere determinata dalla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (Cass. civ., Sez. U. n. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui consista nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona.

In ambito penale tale requisito è soddisfatto dall'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato.

In tal caso la selezione interviene a monte ed è implicita nella tipizzazione del fatto reato per cui è risarcibile il danno non patrimoniale determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica non soltanto nell'ipotesi di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche nel caso in cui la lesione riguardi interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti.

Non può peraltro dubitarsi che il danno non patrimoniale all'immagine (ovvero alla reputazione e al prestigio dell'ente Regione costituitasi parte civile) sia costituzionalmente presidiato essendo riconducibile al diritto inviolabile della persona a cui viene riconosciuta tutela costituzionale dall'art. 2. Costituisce ormai pacifica acquisizione nella giurisprudenza civile la configurabilità di un danno non patrimoniale anche in capo alle persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali che possono subire pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità quali il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, alla reputazione, all'immagine.

E', infatti, espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione che *“l'immagine, il prestigio e la reputazione di un ente territoriale costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica”* e che *“non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sé, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca”* (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 4542 del 22/03/2012, cit.).

In particolare, in campo ambientale, è plausibile che dallo stesso fatto lesivo derivino, oltre che un danno ambientale nei termini descritti dall'art. 300 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed alla cui tutela è preposto il Ministero dell'Ambiente, altri danni di natura patrimoniale diversi ed ulteriori e altresì un danno all'immagine dell'ente territoriale. Quest'ultimo in relazione alla lesione che lo stesso può indirettamente subire, sul piano del prestigio e della reputazione, nei confronti della collettività dal momento che la lesione rappresenta un evidente insuccesso dell'efficacia dell'azione ad esso demandata di custodia e valorizzazione di beni ambientali di particolare rilievo e quindi nell'attuazione di un compito di non secondario rilievo per l'ente.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si dà atto:

che pervengono in Regione numerose comunicazioni da parte della Procura della Repubblica concernenti l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti responsabili di reati ambientali, in cui la Regione Puglia è individuata quale possibile parte offesa del reato;

che l'Avvocatura Regionale, destinataria di dette comunicazioni, chiede alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche la valutazione della sussistenza dell'interesse regionale alla costituzione di parte civile nel giudizio penale,

in relazione all'avvenuta concretizzazione di ulteriori danni patrimoniali rispetto a quello alla cui tutela è preposto, come sopra evidenziato, il Ministero dell'Ambiente, e la valutazione della eventuale sussistenza di danni di natura non patrimoniale;

che, inoltre, l'Avvocatura Regionale, in caso di esito positivo (sussistenza di ulteriori danni di natura patrimoniale e non), chiede che venga redatta una dettagliata relazione con osservazioni pertinenti che diano atto delle specifiche ragioni che impongono alla Regione di costituirsi parte civile sopportandone le relative spese e che quantifichino l'entità del danno subito;

Considerato che la Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, sovente, non ha elementi concreti per effettuare le valutazioni richieste in relazione agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, diversi ed ulteriori rispetto a quelli tutelati dallo Stato;

Rilevato, peraltro, che non figura tra le specifiche competenze della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, l'accertamento della compromissione dell'immagine, del prestigio e della reputazione della Regione;

Considerato che la costituzione di parte civile da parte della Regione comporta un costo, anche solo in termini procedurali, e pertanto la valutazione dell'opportunità e convenienza di costituirsi richiede un'attenta ponderazione degli interessi coinvolti. Per tale ragione appare opportuno individuare, in via preventiva, le fattispecie di reati ambientali potenzialmente idonee a produrre danni di natura non patrimoniale al fine di definire una linea comune evitando quindi valutazioni discrezionali in merito all'opportunità di costituirsi o meno in giudizio con il rischio di disparità di trattamento tra situazioni simili. Oltretutto definire ex ante la tipologia di reati ambientali idonea a compromettere l'immagine, il prestigio e la reputazione della Regione e quindi i casi in cui l'Ente si dovrà costituire parte civile in sede penale appare opportuno per evitare scambi epistolari tra uffici e rimpalli di competenze stante la mancata individuazione della struttura regionale abilitata a decidere sull'opportunità o meno di agire in giudizio a tutela della immagine, prestigio e reputazione dell'Ente regionale;

Ribadito, quindi, che costante giurisprudenza di Cassazione riconosce la possibilità agli enti locali di agire in giudizio avverso il responsabile della condotta ambientale illecita per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, locali e specifici, diversi ed ulteriori rispetto a quelli alla cui tutela è preposto il Ministero dell'Ambiente, che diano prova di aver subito;

Ritenuto, pertanto, a valle della suddetta copiosa giurisprudenza ed in particolare della sentenza della Sez. IV di Cassazione - n. 24619 del 11 giugno 2014 che ha riconosciuto legittima la richiesta di risarcimento avanzata dalla Regione Lombardia per lesione della sua sfera non patrimoniale derivante dal danno all'immagine subito a seguito dello sversamento di rifiuti in un'area protetta, che la Regione Puglia debba costituirsi parte civile in giudizio allorquando i reati ambientali interessino aree regionali protette;

Ritenuto che la medesima lesione la Regione Puglia la subisce anche nei casi di illeciti ambientali che ingenerano l'attivazione delle procedure tecnico-amministrative ai sensi dell'art.242 del D.lgs.152/2006 ed il conseguente accertamento di contaminazione ambientale attraverso l'analisi di rischio sanitario ambientale. Pertanto anche in dette ipotesi la Regione deve agire giudizialmente avverso il responsabile della condotta illecita, per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito;

Vista la normativa comunitaria in materia ambientale:

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga direttiva 75/442/CEE e della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, unitamente alle direttive 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi 75/439/CEE;
- Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»;
- Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
- Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE istitutiva di un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
- Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; in linea con la normativa italiana di recepimento e le disposizioni regionali in materia:
- D.lgs 36/2003, il Dlgs 152/2006 artt. 184, 192, 255 e 256, la L. 549/95 art.3, comma 27;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21 maggio 2007 con cui la Giunta Regionale nel prendere atto dell'accordo di programma quadro per la tutela ambientale, approvava il progetto di Tutela Ambientale che prevedeva anche attività di monitoraggio del Territorio a scopo di deterrenza rispetto ai comportamenti illeciti e/o lesivi del patrimonio ambientale in ossequio al principio di matrice comunitaria "chi inquina paga", ispirato ai principi di prevenzione e precauzione definiti dal legislatore europeo;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2406 del 22.12.2015 che prorogava le attività di ispezione volte a dissuadere comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio ambientale.

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di aree naturali protette;

Visti altresì:

- l'art.2 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 2043 e 2059 del Codice civile;
- l'art.185 del codice penale;
- l'art.18 comma 5 della Legge 3 luglio 1986, n. 349;
- la numerosa giurisprudenza di Cassazione in materia di reati ambientali e precipuamente le sentenze Cassazione penale Sez. 4 - n. 24619 del 11 giugno 2014 e Sez.3 – n.911 del 12/01/2018;

Viste le DD.G.R. nn. 1176/2016 e 1439/2019 e successive proroghe con cui sono state conferite le nomine dirigenziali delle Sezioni del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e quindi è stata conferita la nomina e affidato l'incarico di Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'ing. Giovanni Scannicchio.

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto necessario proporre alla Giunta Regionale di approvare l'atto di indirizzo per l'esercizio dell'azione civile avverso i responsabili di illeciti ambientali dalla cui condotta sia derivata la lesione dell'immagine, del prestigio e della reputazione della Regione Puglia.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di dare indirizzo all'Avvocatura Regionale di avviare la costituzione di parte civile per avvenuta lesione dell'immagine, del prestigio e della reputazione della Regione Puglia, nei giudizi penali instaurati a seguito di avvenuto accertamento di reati ambientali, che interessino:
 - a. aree naturali protette (individuate ai sensi della L.394/1991, ai sensi della L.R. 19/1997 ed i siti della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (habitat) e 2009/147/CEE (uccelli);
 - b. aree con contaminazione ambientale, accertata attraverso l'analisi di rischio sanitario-ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ed all'Avvocatura Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO: (dott. Giuseppe Ivano ERAMO)

Il Funzionario PO: (arch. Giovanna Netti)

Il Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche": (ing. Giovanni SCANNICCHIO)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato... alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dip.to "Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore alla "Qualità dell'Ambiente": (Giovanni Francesco STEA)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di dare indirizzo all'Avvocatura Regionale di avviare la costituzione di parte civile per avvenuta lesione dell'immagine, del prestigio e della reputazione della Regione Puglia, nei giudizi penali instaurati a seguito di avvenuto accertamento di reati ambientali, che interessino:
 - a. aree naturali protette (individuate ai sensi della L.394/1991, ai sensi della L.R. 19/1997 ed i siti della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (habitat) e 2009/147/CEE (uccelli);

- b. aree con contaminazione ambientale, accertata attraverso l'analisi di rischio sanitario-ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ed all'Avvocatura Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO